

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

(Provincia di Salerno)

CAP 84070 - Via Serra, 18 - P. IVA 0077404 065 3 - C.F. 8100121 065 7
☎ 0974.903161 - 📠 0974.903303 - PEC: demografici.sanmaurocilent@asmepec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 09 del 19 Marzo 2019

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 13:00 nella Casa Comunale il Commissario Straordinario, D.ssa Francesca Giovanna Buccino, con i poteri del Consiglio Comunale, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Luigi Cupolo adotta la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del

D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO che il Comune di San Mauro Cilento, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

RILEVATO, altresì, che il Comune di San Mauro Cilento rappresenta una meta del turismo in maniera significativa;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

DATO ATTO CHE in data 12/03/2019, tramite avviso diramato su tutto il territorio comunale, sono stati informati e sentiti i titolari delle strutture ricettive e non (giusto verbale agli atti del Comune custodito), di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

VISTO lo schema di regolamento predisposto, in allegato al presente atto e composto di numero 16 articoli;

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
Provincia di Salerno
19 MAR. 2019
Prot. N° 1588 P.C.
ARRIVO

VERBALE N. 4 DEL 14/03/2019

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA D'ISTITUZIONE DEL
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO


Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di San Mauro Cilento, Dott. Nicola De Felice:


- Visto la proposta di adozione del regolamento sull'imposta di soggiorno adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997;
- Visto l'art 239 comma 1 lett. B) n. 7 bis del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art 3 comma 1 lett. O) punto 1) della Legge del 07/12/2012 n. 213 che stabilisce che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Considerato che l'Ente rientra tra le località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno al fine di sostenere il turismo sul territorio

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del regolamento sull'imposta di soggiorno.
San Mauro Cilento, 14/03/2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Nicola De Felice





**COMUNE
DI
SAN MAURO CILENTO**

**Comune d'Europa in Provincia di Salerno - Patrimonio dell'Unesco
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI - BANDIERA BLU 2016**

CAP 84070 - Via Serra, 18 - P. IVA 0077404 065 3 - C.F. 8100121 065 7
☎ 0974.903161 - ☎ 0974.903303 Cell. 334 2999422 - PEC demografici.sanmaurocilentto@asmepec.it
www.sanmaurocilentto.gov.it

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con Delibera Commissario Straordinario n.09 del 19.03.2019

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di San Muro Cilento

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi.....	4
Articolo 4 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 5 - Tariffe.....	6
Articolo 6 - Pagamento e versamento dell'imposta.....	6
Articolo 7 - Dichiarazioni periodiche.....	7
Articolo 8 - Controlli	7
Articolo 9 - Rimborsi.....	7
Articolo 10 - Sanzioni.....	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva	8
Articolo 12 - Contenzioso.....	9
Articolo 13 - Funzionario Responsabile	9
Articolo 14 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento.....	9
Articolo 15 - Disposizione transitoria e forfetizzazione	9
Articolo 16 - Entrata in vigore.....	10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente. A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune di San Mauro Cilento:
 - a) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - b) miglioramento ed incremento di iniziative e servizi concernenti direttamente il settore turistico, idonei, a promuovere il turismo in Italia e d all'estero, a vantaggio del territorio comunale ed a qualificare l'offerta turistica, quali tra l'altro: la qualificazione ed il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica e di informazione (cd. infopoint), il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, la predisposizione di iniziative ed adeguato materiale promozionale;
 - c) manutenzione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela di beni ambientali, paesaggistici, culturali, monumentali ed artistici;
 - d) ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali annuali, quali mostre, festival, rassegne teatrali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare l'afflusso turistico nel Comune di San Mauro Cilento e di rendere gradevole agli ospiti la permanenza a San Mauro Cilento;
 - e) istituzione di servizi pubblici locali idonei a favorire la mobilità sull'intero territorio comunale;
 - f) promozione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza sul territorio comunale di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - g) progetti di sviluppo legati al turismo;

- h) interventi promozionali, per scoprire e mantenere vive le manifestazioni e le attività tradizionali legate ai prodotti agricoli, all'enogastronomia, alla cultura, alla musica, all'arte e all'artigianato;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - j) spese connesse al controllo ed alla vigilanza, anche ambientale, del territorio nonché all'accertamento circa il pagamento della tassa di soggiorno;
 - k) studi, progetti ed opere relativi al litorale marino, studi e progetti inerenti alla pianificazione dell'utilizzo della spiaggia nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo e riqualificazione dell'arenile;
 - l) ogni attività ed opera collegabile all'attività turistica.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di San Mauro Cilento nel periodo **1 giugno - 30 settembre**;
5. Ai fini di cui al comma 2 del presente regolamento, costituiscono strutture ricettive:
- a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismo e attività ricettive in case rurali (country house);
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali e/o breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017), appartamenti per vacanze;
 - k) rifugi;
 - l) ogni altra struttura turistico ricettiva;
6. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento e per ogni persona che soggiorna in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
7. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetti passivi, esenzioni, vantaggi

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di San Mauro Cilento e sia non residente.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella

legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Sono esenti dall'imposta:

- a) i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- c) i portatori di handicap, grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L. n.104/92, compreso un accompagnatore;
- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di San Mauro Cilento;
- i) una guida ed un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;

4. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al precedente comma 3, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e smi, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere c), d) e e) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì, dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 4 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dal presente regolamento;
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi visibili a tutti, del presente Regolamento, dell'applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;

3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a conservare la documentazione inerente all'imposta per 5 anni.

Articolo 5 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento nella seguenti misure:
- a) € 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettera a) **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - b) € 0,60 a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e k) **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - c) € 0,50 a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive **per il mese di giugno, luglio e settembre;**
 - d) € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettera a) **per il mese di agosto;**
 - e) € 0,80 a pernottamento a persona per le strutture ricettive di cui al precedente art.2, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e k) **per il mese di agosto;**
 - f) € 0,70 a pernottamento a persona per tutte le altre strutture ricettive **per il mese agosto;**
2. La misura dell'imposta di soggiorno potrà essere modificata annualmente con deliberazione da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Articolo 6 - Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art.2, comma3, corrispondono l'imposta al gestore della strutture, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse;
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art.7, i singoli componenti di ciascun gruppo;
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Mauro Cilento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui i soggetti di cui al precedente comma 1, l'hanno versata con le seguenti modalità:
- a) mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di San Mauro Cilento nella sezione indicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241 del 09/07/1997;
4. Il gestore della struttura ricettiva, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo e con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento, è tenuto ad indicare e comunicare al

Comune i nominativi dei soggetti passivi che omettano o rifiutino di effettuare il pagamento, totale o parziale dell'imposta. Il Comune provvede al recupero dell'imposta ed applica le sanzioni di cui all'art.10 del presente regolamento.

Articolo 7 - Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare al Comune entro 5 giorni dall'inizio del rapporto tra l'ospite e la struttura ricettiva, il numero, le generalità e la cittadinanza di coloro che pernottano (o hanno pernottato) presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.3, l'imposta dovuta e le ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate esclusivamente ed obbligatoriamente mediante utilizzo di procedure web su sito internet del Comune di San Mauro Cilento. Tuttavia, nelle more di attivazione del sito del comune, le dichiarazioni di cui al comma 1, potranno essere presentate su modello cartaceo predisposto dall'Ente.

Articolo 8 - Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;
2. I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'art.3, comma 3, delle quietanze di cui all'art.6, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art.6, comma 2, dei documenti di cui all'art.4, comma 3, nonché delle dichiarazioni di cui all'art.7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune;
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può inviare ai soggetti di cui all'art.4 personale abilitato ed autorizzato al controllo oppure questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 9 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti

dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7 relativa al periodo nella quale essa è stata effettuata;

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art.1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n.296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale;
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10 (dieci).

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 4, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 4, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non pagate o versate, sono riscosse mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/73 o

ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910 o secondo ogni altra normativa vigente.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta, sentito il Responsabile del Settore Finanziario, è nominato il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno;
2. Il Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni finali e clausola di adeguamento

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia contabili;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse;
3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
4. Il Comune fornisce agli interessati le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Articolo 15 - Disposizione transitoria e forfetizzazione

1. Al fine di permettere l'adeguamento alla normativa del Regolamento, anche da parte degli operatori extralberghieri con più ridotte risorse umane e strumentali, in via transitoria per il periodo **Giugno-Settembre 2019**, i gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art.2, lett. j), potranno dichiarare, in deroga al criterio ordinario di imposizione, entro i 10 giorni precedenti ciascun mese, di scegliere il pagamento forfettario di una somma pari a quanto dovuto per ciascun appartamento per l'imposta di soggiorno, dell'intero mese successivo indipendentemente dagli eventuali ospiti;
2. Il pagamento va effettuato, a pena di decadenza dalla forfetizzazione, entro il termine della dichiarazione, senza condizioni ed a prescindere dall'effettiva successiva

- locazione dell'appartamento (cd. "vuoto per pieno") secondo lo standard medio per ogni stanza (esclusi cucina e servizi) di 3 persone (di cui 2 paganti ed una esente) e di giorni 22 di imposta dovuta nel mese. Il pagamento di tale somma da parte del gestore comporta, per il periodo di riferimento, l'inapplicabilità della disciplina ordinaria prevista dal presente Regolamento esentando il gestore solo dagli adempimenti del Regolamento, ma non da quelli previsti da ogni altra disposizione;
3. La dichiarazione di forfetizzazione va proposta con apposito modello predisposto dal responsabile dell'imposta comunale di soggiorno, a cui va allegata la ricevuta di pagamento con le modalità ivi previste;
 4. Effettuata la scelta del regime forfettario per un primo mese, non è ammesso il successivo passaggio al regime ordinario fino al termine dichiarato di chiusura dell'attività per la stagione in corso;
 5. Per i gestori di cui al comma 1 rimane salva la facoltà di adottare la disciplina ordinaria in tema di imposta di soggiorno, disposta dal presente Regolamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente;

ACQUISITO IL PARERE favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 04 del 14/03/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di San Mauro Cilento l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. **DI APPROVARE** pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento comunale sopra citato, disciplina l'imposta di soggiorno che si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. **DI PREVEDERE** per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un'entrata presuntiva complessiva di euro 6.000,00.
6. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art.49, comma 1, del TUEL
Visto con parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Pasquale Cetrola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, comma 1° del TUEL
Visto con parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Pasquale Cetrola

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to D.ssa Francesca Giovanna Buccino

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Luigi Cupolo

Prot. n° _____

li 20.03.2019

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inserita nell'elenco inviato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 D. Lgs. n. 267/2000.

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 del T.U.E.L.);
- È comunicata al Prefetto (art. 135 del TUEL)

Dalla Residenza Municipale 20.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Luigi Cupolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- o è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ex art. 32, comma 1, L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza reclami;
- o che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____.

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

San Mauro Cilento, 21 MAR. 2019

Il Segretario Generale

Dr. Luigi Cupolo

